

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "VEGLIE FEUDI"				
Codice Pratica: IWSXMX5	Nota integrazioni Conferenza dei Servizi	Rev. 00	21.05.2026	Pagina 1 di 17

Spett.le

PROVINCIA DI LECCE

protocollo@cert.provincia.le.it

COMUNE DI VEGLIE

protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI NARDO'

protocollo@pecnarco.it

REGIONE PUGLIA – Dipartimento Sviluppo Economico Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili

ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

servizio.energieinnovabili@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - Dip. Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale LE

upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

ARPA PUGLIA - DAP Lecce

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL LECCE

dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL' APPENNINO MERIDIONALE

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

MINISTERO DELLA CULTURA SABAP Province Brindisi e Lecce

sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "VEGLIE FEUDI"				
Codice Pratica: IWSXMX5	Nota integrazioni Conferenza dei Servizi	Rev. 00	21.05.2026	Pagina 2 di 17

MINISTERO DELL'INTERNO Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce

com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi**

fta@pec.mase.gov.it

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Dip. per le Comunicazioni

Div. VIII - Ispettorato Territoriale Puglia-Basilicata

dgst.div12@pec.mimit.gov.it

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale**

unmig.napoli@pec.mase.gov.it

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Sezione
U.S.T.I.F ansfisa@pec.ansfisa.gov.it DGT Sud Ufficio 4-UMC
Lecce, coordina Taranto e Brindisi**

umc-lecce@pec.mit.gov.it

MINISTERO DELLA DIFESA

Comando Militare Esercito "Puglia" - Bari cme

puglia@postacert.difesa.it

**MINISTERO DELLA DIFESA Comando Militare Forze di Difesa
Interregionale**

comfopsud@postacert.difesa.it

**Comando Militare delle Forze Operative Terrestri Sezione
Servitù Militari**

Ufficio Demanio e Servitù Militari infrastrutture

bari@postacert.difesa.it

**Aeronautica Militare Scuole A.M./ °3 Regione Aerea Reparto
Territorio e Patrimonio - Bari**

aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Comando Marittimo Sud - Taranto

marina.sud@postacert.difesa.it

**AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Puglia e
Basilicata**

dre_PugliaBasilicata@pce.agenziaemanio.it

PROVINCIA di Lecce Servizio Viabilità ed Espropri

viabilita@cert.provincia.le.it

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "VEGLIE FEUDI"				
Codice Pratica: IWSXMX5	Nota integrazioni Conferenza dei Servizi	Rev. 00	21.05.2026	Pagina 3 di 17

PROVINCIA di Lecce Servizio Pianificazione Territoriale edilizia Sismica
ediliziasismica@cert.provincia.le.it
pianificazoneterritoriale@cert.provincia.le.it

CONSORZIO BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA
protocollo@pec.bonificacspuglia.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
protocollo@pec.enac.gov.it

Ente nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
protocollogenerale@pec.enav.it

SNAM Rete Gas
snamretegas@pec.snamretegas.it

TERNA SpA
connessioni@pec.terna.it

ANAS SpA
anas.puglia@postacert.stradeanas.it

E-Distribuzione SpA
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

TIM - TELECOM ITALIA SpA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

FIBERCOP SPA
fibercopspa@pec.fibercop.it

FASTWEB SpA
fastweb@pec.fastweb.it

AQP S.p.A.
Acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

Oggetto: Codice procedura IWSXMX5 – Risposta integrazioni pareri ARPA Puglia prot. n. 0012440/2026 del 24/02/2026; Regione Puglia prot. n. 0098428/2026 del 24/02/2026; Comune di Nardò prot. n. 0010431 del 23/02/2026; Terna Prot. N.6445 del 05-02-2026 e Verbale della Conferenza dei Servizi del 24/02/2026 della Provincia di Lecce.

Società proponente FLYNIS PV 47 S.r.l. - D.Lgs. n.152/2006, L.R. n.26/2022. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, inerente al progetto "Impianto integrato agrivoltaico avente potenza pari a 16.093,44 kWp e delle relative opere connesse da realizzarsi nei comuni di Veglie e Nardò".

Verbale della Conferenza dei Servizi del 24/02/2026 della Provincia di Lecce.

RICHIESTE ENTE

1. “[...] non sembra essere presente nella documentazione un contratto con azienda agricola quale accordo per la gestione dell’attività agricola: è presente una lettera di intenti sottoscritta con Società Agricola Feudi di Terra D’Otranto Srl in allegato all’elaborato “VIA 08 – Relazione agronomica e progetto agrivoltaico”;
2. “la tavola relativa alla risoluzione delle interferenze tra le opere in progetto e le condotte idriche di AQP SpA - “TAV. 21” datata 29/01/2026 - deve essere inviata esclusivamente con firma digitale rimuovendo la firma analogica, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; ciò vale per tutte le successive integrazioni da produrre”;
3. “[...] la Dott.ssa De Pascalis, Provincia di Lecce per evidenziare che le indagini di caratterizzazione del sottosuolo di fondazione devono essere effettuate in questa fase progettuale rappresentata dal Progetto di fattibilità tecnico-economica così come disciplinato dall'art. 41 parte IV del D.Lgs. n. 36/2023.
Pertanto, è necessario eseguire apposite indagini geologiche ed idrogeologiche in sito in modo da ricavare la stratigrafia delle aree di progetto (soprattutto aree installazione moduli fotovoltaici e cabine), i parametri sito specifici e la soggiacenza della falda superficiale (laddove presente), per poter poi procedere al dimensionamento delle strutture fondazionali. Se le indagini in sito sono supportate anche da altre indagini condotte nelle immediate vicinanze delle aree di progetto, indicarne l'esatta ubicazione ed il report dei risultati ottenuti.
Per effettuare la modellazione sismica dell'area è necessario, inoltre, effettuare, per ciascuna area di intervento, la classificazione sismica attraverso apposita indagine in sito. Infine, è necessario un approfondimento dell'idrogeologia sito specifica (sia relativa alla falda superficiale sia alla falda profonda) attraverso l'utilizzo di dati raccolti in campo, nonché di studi specialistici e cartografia specifica. Pertanto, conclude di rivedere Relazione Geologica e Relazione Geotecnica.”

NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE

NOTA 1. In riferimento alla osservazione 1, si precisa che la normativa vigente applicabile al presente procedimento, D.Lgs. 199/2021 e Linee Guida MITE sugli impianti agrivoltaici (giugno 2022), non annovera tale documento tra gli allegati obbligatori all'istanza di VIA. L'obbligo di un accordo contrattuale strutturato è previsto esclusivamente ai fini dell'accesso agli incentivi GSE (DM 22 dicembre 2023, n. 436), in fase successiva all'autorizzazione. La lettera di intenti sottoscritta con la Società Agricola Feudi di Terra D'Otranto Srl, allegata all'elaborato VIA 08 – Relazione agronomica e progetto agrivoltaico, è idonea a dimostrare la disponibilità del fondo e la volontà delle parti in ordine alla conduzione agricola integrata. La Società proponente si rende comunque disponibile a produrre il contratto di conduzione agricola prima dell'inizio lavori.

NOTA 2. In riferimento alla osservazione 2, si rimanda al documento richiesto nella cartella “PUBBLICAZIONE WEB”.

NOTA 3. In riferimento alla osservazione 3 si trasmette la Rev#1 della Relazione geologica-geotecnica (cfr. elaborato “IWSXMX5_Relazione geologica_Rev01”), la quale è stata integrata con i dati riferiti ad indagini in sito eseguite a supporto di progetti di impianti agrivoltaici autorizzati prossimi a quello in esame (cfr. Figura 1), tramite i quali è stata possibile una migliore ricostruzione delle caratteristiche litostratigrafiche, geotecniche e sismiche dell’area del progetto “Veglie Feudi”.



Figura 1. Localizzazione dei progetti limitrofi all’impianto “Veglie Feudi” (poligono in rosso): A → impianto agrivoltaico “SPOT 40”; B → impianto agrivoltaico “Ervesa” (suddiviso in più lotti di impianto).

Nello specifico, sono stati utilizzati dati riferiti a n. 5 indagini sismiche superficiali ed a n. 1 prova penetrometrica dinamica estratti dalle seguenti relazioni: “YAY65S7_RELAZIONE GEOLOGICA” e “YAY65S/_RELAZIONE GEOTECNICA” per l’impianto agrivoltaico “SPOT 40”¹; “ZLELRX5_RelazioneGeologica” e “ZLELRX5_RelazioneGeotecnica” per l’impianto agrivoltaico “Ervesa”².

¹ <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8441>

² <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8031>

4. “[...] L’Ing. Giovanni Ranieri, Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica evidenzia la carenza di alcuni aspetti già contenuti nel precedente contributo istruttorio. In particolare, segnala: - attestazione di vincolo demaniale di uso civico in quanto il Comune di Nardò rientra tra i comuni interessati da demanio civico; - se sia presente istanza per nulla osta idraulico; - le misure di compensazione ambientale e territoriale da condividere con i Comuni coinvolti; - benessere di TERNA; a tale proposito chiede gli elaborati grafici, gli strati informativi ed il piano particellare per la parte di connessione, incluse cabina/stazione e raccordi.” 5. “[...] L’Ing. Stefano Durante, Comando VVF evidenzia che l’impianto agrivoltaico non è soggetto agli adempimenti di cui al DPR 151/2011. Nel caso sia previsto l’uso di macchinari contenenti liquidi combustibili, questi sono soggetti alla prevenzione incendi.”	Per ulteriori approfondimenti in merito si rimanda, pertanto, alla consultazione della specifica relazione. NOTA 4. In riferimento alla <u>osservazione 4</u>, si allegano alla presente - Si allega alla presente la ricevuta di trasmissione della Richiesta di Attestazione di Vincolo Demaniale di Uso Civico alla Sezione Urbanistica della Regione Puglia (IWSXMX5_ RichiestaAttestazioneUsiCivici); - Ricevuto il nulla osta dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – nota prot. 8402/2024 del 04/03/2026 (IWSXMX5_NO ADB) e il nulla osta dell’Aquadotto pugliese – nota n. AOO-PI-AQP-N.PROT:21614/2026 data 20/03/2026 (IWSXMX5_NO AQP) che si allegano alla presente per conoscenza. - Si rappresenta che la Società proponente ha già avviato i contatti con i Comuni coinvolti al fine di condividere le possibili misure compensative. Tuttavia, la definizione puntuale e la formalizzazione degli accordi compensativi risulta prematura nella presente fase, antecedente all'emissione del provvedimento di VIA: è prassi consolidata e giuridicamente corretta che tali misure vengano negoziate e concordate nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, sede naturale per la loro definizione vincolante. La Società proponente conferma la propria disponibilità a concludere tali accordi non appena il quadro autorizzativo lo consenta. - Si informa che in data 18/05/2026 è stato trasmesso a E-distribuzione, il pacchetto documentale completo, comprensivo degli elaborati grafici, degli strati informativi e del piano particellare inerenti la parte di connessione, incluse cabina/stazione UTR e relativi raccordi, in risposta a una richiesta di integrazioni formulata da TERNA. La Società proponente è pertanto in attesa del rilascio del benessere da parte di TERNA e si impegna a trasmetterlo all'Autorità procedente non appena disponibile. NOTA 5. In riferimento alla <u>osservazione 5</u>, si prende atto di quanto evidenziato dall'Ing. Durante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in merito all'applicabilità della normativa di prevenzione incendi ai macchinari contenenti liquidi combustibili, ai sensi del DPR 151/2011. La Società proponente è consapevole degli adempimenti previsti e conferma che la pratica di prevenzione incendi verrà avviata nella fase successiva all'ottenimento del provvedimento di VIA, in modo da poter presentare al Comando VVF un layout impiantistico definitivo e validato, garantendo così la correttezza e la completezza della documentazione da sottoporre a valutazione. Si assicura pertanto il pieno rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi prima dell'avvio dei lavori.
--	---

ARPA Puglia prot. n. 0012440/2026 del 24/02/2026

RICHIESTE ENTE	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
1. “[...] Con riferimento alla richiesta di trasmissione del “Piano di Monitoraggio Ambientale” (PMA), redatto in conformità alle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale delle opere soggette a procedure di VIA e agli Indirizzi metodologici generali (Capitoli 1-2-3-4-5) emanati da ISPRA, si rileva che il Proponente non ha trasmesso l’elaborato richiesto. Si chiede pertanto di integrare la documentazione con la trasmissione del suddetto Piano di Monitoraggio Ambientale. Al fine di garantire una maggiore chiarezza espositiva, si chiede al Proponente di prevedere, all’interno del Piano di Monitoraggio Ambientale richiesto, il monitoraggio delle seguenti matrici ambientali, articolato nelle diverse fasi di vita dell’impianto (ante operam, fase di cantiere, fase di esercizio, post operam e fase di dismissione): atmosfera, acque, suolo, paesaggio, flora e fauna, rumore, produzione agricola e rifiuti.”;	NOTA 6. In riferimento alla <u>osservazione 1</u>, si rappresenta che è stata predisposta la Rev#1 del Progetto di Monitoraggio Ambientale (cfr. elaborato “IWSXMX5_StudioFattibilitaAmbientale_04_Rev01) all’interno della quale sono state analizzate le seguenti matrici ambientali: - Atmosfera; - Ambiente idrico; - Suolo e sottosuolo; - Paesaggio; - Biodiversità; - Agenti fisici - Rumore; - Attività agricola; - Produzione di rifiuti. Si rimanda, pertanto, a tale documento per l’analisi delle azioni di monitoraggio proposte per ciascuna componente analizzata.
2. “Il proponente dichiara “Nelle aree di impianto si prevede il prelievo di n. 1 campione per ciascun punto di prelievo in tutta l’area [...]”. A tal proposito, si evidenzia che il D.P.R 120/2017 prevede, in ogni caso, almeno 2 campionamenti per ogni punto di prelievo, che diventano 3 qualora la profondità di scavo superasse i 2m. Si chiede di rettificare nel merito, indicando anche le profondità di ogni scavo.”;	NOTA 7. In riferimento alla <u>osservazione 2</u>, si allega alla presente il Piano preliminare Utilizzo Terre e Rocce (IWSXMX5_DocumentazioneSpecialistica_03_Rev02) revisionato nel numero di campioni come richiesto.

Regione Puglia prot. n. 0098428/2026 del 24/02/2026

RICHIESTE ENTE	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
1. “[...] Richiesta estirpazione superfici vitate: La richiesta della Azienda Agricola Società Feudi Terra D’Otranto è stata accolta. Il Nulla Osta all’estirpazione di mq 18879 di superfici vitate, tutte esterne al perimetro dell’impianto, è stato trasmesso all’azienda dal Servizio Territoriale di Lecce con nota prot. n. 09179 del 09.01.2025. Lo stesso riporta: “Si dispone che l’estirpazione dovrà essere effettuata entro dodici mesi dalla data del presente NULLA OSTA. Qualora l’estirpazione non avvenga entro suddetto termine, il NULLA OSTA sarà archiviato d’ufficio senza alcuna comunicazione da parte di questo Servizio Territoriale”. La richiesta dell’Azienda Agricola Rolli Antonio non risulterebbe conclusa.”; 2. “(NATURA AGROVOLTAICA DEL PROGETTO) [...] L’inserimento del previsto piano colturale non prevede nessuna connessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica". Così come precisato in maniera dettagliata dall’art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 quando all’agricoltura si associano altre attività, queste ultime devono essere a sostegno della stessa: “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”; 3. “(LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI DEL MiTE) [...] Si ritiene dunque che: Il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrivoltaico”. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2.	NOTA 8. In riferimento alla <u>osservazione 1</u>, si comunica che l'estirpazione non è stata eseguita entro il termine di dodici mesi ivi prescritto. Il Nulla Osta deve pertanto ritenersi archiviato d'ufficio ai sensi di quanto disposto dalla medesima nota. La Società proponente provvederà a supportare l'Azienda Agricola nella presentazione di una nuova istanza di Nulla Osta al Servizio Territoriale di Lecce, al fine di ripristinare le condizioni necessarie per procedere all'estirpazione in coerenza con il progetto. NOTA 9.In riferimento alla <u>osservazione 2</u>, si evidenzia come l’art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/2003 disponga che l'ubicazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in aree agricole debba avvenire tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Il medesimo articolo rinvia ai principi contenuti nella Legge 5 marzo 2001 n. 57 e nel D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, che hanno consolidato il concetto di multifunzionalità dell'impresa agricola e di valorizzazione economica del territorio rurale. Il progetto agrivoltaico in esame è stato sviluppato in piena coerenza con tali principi. La componente agricola costituisce un elemento strutturale dell'intervento e non una funzione accessoria: una superficie pari a circa 18,71 ha è destinata alla realizzazione di un oliveto della cultivar Favolosa FS17 e alla coltivazione di specie orticole in pieno campo secondo un piano di rotazione pluriennale. La scelta della cultivar Favolosa FS17 non è casuale né meramente produttiva: si tratta di una varietà caratterizzata da comprovata tolleranza a <i>Xylella fastidiosa</i>, patogeno che ha colpito duramente l'olivicoltura pugliese negli ultimi anni con effetti devastanti sul patrimonio olivicolo tradizionale della provincia di Lecce. L'introduzione di questa cultivar risponde pertanto in modo diretto alla necessità di valorizzare le tradizioni agroalimentari locali — l'olivicoltura è coltura identitaria del territorio salentino — rilanciandole attraverso varietà in grado di garantire continuità produttiva in un contesto fitosanitario compromesso. Si tratta esattamente del tipo di intervento che il legislatore ha inteso promuovere con il richiamo alle disposizioni di sostegno al settore agricolo contenuto nell'art. 12, comma 7. Sul piano tecnico-progettuale, l'integrazione tra attività agricola e componente energetica non si riduce alla mera compresenza fisica delle due attività sulla stessa superficie. Le caratteristiche geometriche dell'impianto, gli interassi tra le strutture, la disposizione dei filari e l'organizzazione degli spazi operativi sono stati definiti in funzione delle esigenze agronomiche delle colture previste e della necessità di garantire la piena meccanizzazione di tutte le operazioni colturali: lavorazioni del suolo, trattamenti fitosanitari, potatura e raccolta. Il progetto prevede altresì sistemi irrigui ad alta efficienza, tecniche di agricoltura conservativa e l'utilizzo di sistemi DSS per la gestione dei fabbisogni idrici e nutrizionali. L'intervento non determina pertanto alcuna sottrazione permanente del suolo all'attività agricola, né relega quest'ultima a funzione meramente accessoria. Al contrario, introduce un modello di utilizzo integrato della superficie aziendale nel quale produzione energetica e produzione agricola coesistono e si supportano reciprocamente, in piena conformità con i principi richiamati dall'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/2003, dalla Legge n. 57/2001 e dal D.Lgs. n. 228/2001. NOTA 10. In riferimento alla <u>osservazione 3</u>, in merito alla verifica dei requisiti A, C e D.2 delle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” del MiTE, si rappresenta quanto segue. Il progetto è stato verificato assumendo quale riferimento principale le Linee Guida MiTE del giugno 2022, integrate — a fini cautelativi e di maggiore approfondimento — con i criteri tecnici della norma CEI-PAS 82-93 e delle Regole Operative del GSE adottate ai sensi del D.M. 22 dicembre 2023, n. 436. Tale consente di dimostrare la conformità dell'intervento anche rispetto ai parametri tecnici più restrittivi oggi disponibili in materia di integrazione agrivoltaica.

Per quanto riguarda il Requisito A, ed in particolare il Requisito A.1, “Tale condizione si verifica laddove l’area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell’impianto agrivoltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di “continuità” dell’attività se confrontata con quella precedente all’installazione (caratteristica richiesta anche dal DL 77/2021). Pertanto, si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all’attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).”

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot Stot$$

Il proponente afferma che la superficie coltivabile sarebbe pari almeno all’73%:

“Tale superficie è stata calcolata per ciascuna struttura moltiplicando la relativa lunghezza per la “larghezza fascia non coltivabile”, corrispondente (Figura 53) alla larghezza minima della proiezione al suolo delle strutture energetiche (con i tracker inclinati con un tilt di $\pm 60^\circ$) pari a 2,82 m.

Si ritiene che il valore ipotizzato pari a $S_{agricola} = 0,73$ non sia coerente con la superficie reale da adibire a coltivazione agricola. Il rapporto tra area potenzialmente utilizzabile e area disponibile porterebbe ad un valore pari a 0,57 (dato dal rapporto tra 6,582 e 11,5), inferiore a 0,7.

In definitiva il calcolo elaborato dal proponente che conduce al valore di $S_{agricola}$ tot = 0,93 è viziato dall'errata inclusione di superfici non computabili ai fini della verifica del requisito del $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot Stot$.

Infatti, con riferimento al Requisito C “l’impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra” l’impianto entra a pieno titolo nel Tipo 2) che comporta solo un uso combinato del suolo, non una reale integrazione tra produzione energetica ed agricola, proprio in virtù della scarsa altezza minima dei moduli rispetto al terreno e della impossibilità di coltivare al di sotto degli stessi.

La verifica su questa categoria dipende dal valore della soglia minima in termini di altezza per garantire la “continuità” agro-pastorale al disotto dei pannelli che è fissata considerando “l’altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l’altezza media (delle minime) dei moduli su strutture mobili” pari a:

- a. 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
- b. 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

L’altezza minima dei moduli, che non coincide con il centro di rotazione dei pannelli (2,742 m) risulta pari a 1,458 m calcolata come $(2,917+0,70) \text{ m}/2$.

Tale valore, derivante dal calcolo basato sulle altezze minime raggiunte dai moduli durante la rotazione, risulta nettamente inferiore al limite necessario per consentire l’utilizzo dei macchinari funzionali alla coltivazione e consente esclusivamente l’esercizio dell’attività attività zootecnica.

Si rileva che l’inclusione nel calcolo della superficie agricola della quota di terreno sottostante i moduli (prospettata nella fig. 53 dell’Elaborato Relazione Agronomica e Progetto Agrivoltaico) non è contemplata in alcun caso dalle Linee Guida del MiTE, risultando del tutto priva di fondamento normativo per la configurazione tecnica in esame; tale forzatura metodologica conferma che l’impianto punta esclusivamente alla massimizzazione della produttività energetica, limitando la parte agricola a una funzione meramente accessoria confinata negli spazi tra i filari e sancendo, di fatto, la natura puramente industriale dell’opera.”

4. “(IMPATTI CUMULATIVI)

L’analisi degli impatti cumulativi prodotta dal proponente omette la rappresentazione di dati essenziali riguardanti lo scenario autorizzativo limitrofo (fig. 4). Nello specifico, nella rappresentazione degli impianti in itinere, è stata totalmente omessa la presenza del progetto agrovoltaico “BORGO MONTERUGA”. [...] Prevedere una "mitigazione" significa ammettere l'esistenza di un danno; tuttavia, nel caso in esame, non si tratta di un semplice disturbo visivo da schermare, ma della distruzione della terra e della figura territoriale

Il calcolo della superficie agricola (**Requisito A**) è stato sviluppato secondo un criterio rigorosamente conservativo: sono state escluse dal computo tutte le superfici occupate da infrastrutture permanenti (locali tecnici, tare, viabilità interna) e, quale superficie non coltivabile associata alle strutture fotovoltaiche, è stata assunta l'intera fascia corrispondente alla massima proiezione al suolo dei moduli nelle condizioni di massima inclinazione ($\pm 60^\circ$), pari a 2,82 m per ciascuna struttura. Si tratta di un approccio volutamente penalizzante, che esclude dal computo agricolo anche superfici che nella realtà risultano pienamente fruibili per le coltivazioni.

Sulla base di tale metodologia, la superficie agricola risulta pari a **18,71 ha**, corrispondente al **79,3% della Stot (23,59 ha)**, ampiamente superiore alla soglia minima del 70% richiesta dal Requisito A.1. La percentuale di superficie coperta dai moduli (LAOR) è pari al **33,5%**, inferiore al limite del 40% previsto dal Requisito A.2.

Si rappresenta inoltre che le Linee Guida MiTE non prevedono l'esclusione automatica dal computo agricolo delle superfici poste in prossimità o al di sotto delle strutture fotovoltaiche, richiedendo piuttosto che sia garantita la continuità dell'attività agricola e la permanenza della funzione produttiva del fondo. La valutazione deve essere condotta con riferimento all'effettiva possibilità di svolgere le attività colturali previste dal progetto agronomico, che nel caso in esame è stata dimostrata puntualmente nella “IWSXMX5_RelazionePedoAgronomica_Rev01”.

Nel corso dell'istruttoria il progetto è stato ottimizzato mediante l'innalzamento delle strutture fotovoltaiche (si rimanda la consultazione degli elaborati tecnici aggiornati IWSXMX5_IWSXMX5_RelazioneTecnica_REV01a e IWSXMX5_StruttureModuliFotovoltaici_REV01a), come illustrato nel Capitolo 6 e nel Capitolo 9 della Relazione Agronomica REV01. Le strutture adottate garantiscono un'altezza minima dal piano di campagna pari a 1,00 m e un'altezza del nodo di rotazione superiore a 3,0 m. Considerata la rotazione simmetrica dei moduli attorno all'asse di inseguimento, l'altezza media dei moduli risulta superiore alla soglia di riferimento di 2,1 m indicata, sia dalle Linee Guida MiTE sia dalle più restrittive Regole Operative del GSE. Si evidenzia peraltro che, per impianti dotati di tracker a inseguimento monoassiale, le stesse Linee Guida MiTE indicano quale parametro di riferimento l'altezza media dei moduli e non l'altezza minima puntuale, riconoscendo esplicitamente che possono esistere configurazioni che, pur attestandosi a quote inferiori in determinati momenti della giornata, garantiscono comunque la continuità delle lavorazioni agricole e il passaggio dei macchinari.

Il progetto prevede un articolato sistema di monitoraggio agro-meteorologico e agronomico, descritto nel dettaglio nel Capitolo 7 della “IWSXMX5_RelazionePedoAgronomica_Rev01”, che include stazioni microclimatiche, sensori per il monitoraggio dello stato idrico e nutrizionale delle colture e sistemi DSS per la gestione delle lavorazioni. Tale impostazione è coerente con i principi del Requisito D.2 delle Linee Guida MiTE in materia di monitoraggio della continuità dell'attività agricola e con i criteri del Requisito E relativi al monitoraggio delle interazioni tra sistema agrivoltaico, microclima e performance agronomiche.

Gli aggiornamenti progettuali recepiti nella “IWSXMX5_RelazionePedoAgronomica_Rev01” consentono di confermare il rispetto dei Requisiti A, B, C e D.2 delle Linee Guida MiTE, nonché la coerenza della configurazione proposta con i criteri tecnici della CEI-PAS 82-93 e delle Regole Operative GSE. Si evidenzia infine che il quadro interpretativo relativo all'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 199/2021 risulta ancora in fase di consolidamento giurisprudenziale; in ogni caso, gli aggiornamenti introdotti garantiscono la piena compatibilità dell'intervento con i principi di integrazione tra produzione agricola e produzione energetica richiamati da tutti i riferimenti tecnici e normativi applicabili.

NOTA 11. In riferimento alle osservazioni 4 e 5, si rappresenta quanto segue:

➤ **Impatti cumulativi e compatibilità con il D.lgs. 199/2021**

A tal riguardo, preme innanzitutto sottolineare che alla data di presentazione della domanda di Autorizzazione Unica del presente progetto (25/10/2024) non risultava disponibile sul portale del MASE la documentazione progettuale relativa al progetto agrivoltaico “Borgo Monteruga” (ID_VIP/ID_MATTM 11274), motivo per il quale tale impianto non è stato inserito all’interno dell’inquadramento cumulo con altri progetti presente all’interno dello Studio di Impatto Ambientale (cfr. elaborato “IWSXMX5_StudioFattibilitaAmbientale_02”).

stessa. Le schermature vegetali proposte, oltre a non poter occultare tracker che svettano fino a 4,976 m, non hanno il potere di restituire la vocazione agraria a un'area trasformata un'enclave industriale. È del tutto evidente, dall'analisi delle cartografie prodotte, la rilevante trasformazione del territorio che, se autorizzata, decreterebbe la perdita definitiva dei valori paesaggistici che il PPTR, in copianificazione col Ministero, ha individuato a tutela del territorio pugliese. Tale intervento comporterebbe il collasso della lettura di 'lunga durata' del paesaggio così come tramandato, inficiando l'intero impianto normativo del PPTR posto alla base della tutela del territorio regionale. L'opera non si integra nel paesaggio, ma ne sancisce la definitiva mutazione in un assetto industriale-tecnologico, rendendo del tutto inefficace ogni tentativo di mitigazione locale a fronte di una saturazione territoriale ormai insostenibile.”

5. “(COMPATIBILITA’ CON IL D.L. 199/2021)

[...] L’attività istruttoria, dunque, non si limita ad una mera verifica della sussistenza delle condizioni dichiarate dal proponente ai fini della qualificazione dell'area quale idonea, anzi non può prescindere dal considerare gli elementi di fatto che caratterizzano paesaggisticamente la figura territoriale di riferimento, al fine di assicurare nella valutazione complessiva la coerenza con i presupposti enunciati dall'art. 2, comma 1, lett. ggg. Nel merito si rappresenta che dalle verifiche condotte emergono significativi aspetti paesaggistici che non consentono di rilevare l'“elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile” richiesto dal citato articolo 2. [...] In ragione della pressione sui suoli agricoli esercitata dagli impianti fotovoltaici, come il caso di specie che si colloca in un contesto interessato da numerosi impianti FER, si rende necessaria una valutazione rigorosa dell'effetto cumulo. La qualifica di 'area idonea' non può infatti tradursi in un automatismo che autorizzi la definitiva saturazione del territorio; al contrario, l'elevato potenziale richiesto dal D.Lgs. 199/2021 deve essere verificato alla luce della capacità di carico residua del paesaggio.

Ad ogni buon conto, in riferimento ad un possibile effetto cumulo rispetto a opere di medesima tecnologia, con specifico riferimento a quali tipologie di impianti FER includere nella valutazione, l'allegato VII alla Parte II del Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006) “Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’art. 22” precisa che lo Studio di Impatto Ambientale debba contenere “[...] 5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: [...] e) **al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati**, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto”.

La ragione di questa limitazione parrebbe evidente:

- La semplice presentazione di un’istanza di autorizzazione non implica alcuna certezza sulla futura realizzazione del progetto.
- Considerare progetti ancora in fase istruttoria **porterebbe a una valutazione instabile e in continua evoluzione**, in cui il giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto rischierebbe di essere influenzato da eventi futuri e incerti.
- Una tale metodologia **svantaggerebbe gli operatori che presentano per primi la propria iniziativa**, rendendo impossibile una corretta pianificazione degli interventi e una valutazione chiara degli impatti ambientali.

Tali principi sono stati ribaditi in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa.

Il **Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8029**, ha chiarito che: “L’Amministrazione ha errato nel ritenere che ai fini della valutazione del cumulo dovessero essere considerati anche impianti in fase di autorizzazione. Tale impostazione è in contrasto con l’Allegato VII al D.lgs. 152/2006, che prevede la considerazione dei soli impianti esistenti o già autorizzati. Includere impianti non ancora autorizzati determina un vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.”

Ancora più esplicita è la sentenza del **TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 14 aprile 2023, n. 523**, secondo cui: “L’effetto cumulo deve basarsi su dati certi e non su scenari ipotetici. La mera presentazione di una domanda di autorizzazione non implica alcuna certezza sulla futura realizzazione dell’impianto, pertanto includere tali impianti nella valutazione dell’impatto cumulativo costituisce un errore metodologico e un difetto di istruttoria.”

Inoltre, nella sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8258 dell’11 settembre 2023**, si evidenzia che: “Ogni nuova istanza deve essere valutata autonomamente, senza basarsi su istanze ancora in fase istruttoria, per evitare paralisi dell’attività amministrativa e incertezze nella valutazione degli impatti ambientali.”

In conclusione di trattazione, pertanto, dall’analisi congiunta dei contenuti forniti nell’ambito del procedimento sotto il profilo tecnico, normativo e giurisprudenziale in riferimento alla mancata presenza dell’impianto agrivoltaico “Borgo Monteruga” tra quelli valutati ai fini degli impatti cumulativi, la criticità sarebbe da considerarsi - a giudizio degli Scriventi - superata.

In aggiunta a quanto sopra, risulta di fondamentale importanza richiamare l’attenzione sulla tipologia Agrivoltaica del progetto qui analizzato.

Un impianto agrivoltaico, infatti, laddove progettato nel rispetto dei requisiti previsti dalle Linee guida pubblicate dal MiTE il 27 giugno 2022, per sua stessa natura tende a escludere l’applicabilità di concetti quali “consumo di suolo”, “impermeabilizzazione” e/o “sottrazione di suolo fertile” (rif. elaborato “IWSXMX5_StudioFattibilitaAmbientale_02” - Par. 8.2.5) dal momento in cui - come avvalorato anche dalla principale giurisprudenza in materia - negli impianti agrivoltaici, rispetto ai tradizionali fotovoltaici, le strutture fotovoltaiche sono opportunamente dimensionate e distanziate al fine di garantire la coltivazione sul terreno sottostante e il passaggio dei mezzi agricoli tra le interfile. La superficie del terreno resta, quindi, permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia e utilizzabile per la coltivazione agricola. Nel caso di specie, oltretutto, il progetto agronomico prevede di destinare circa metà appezzamento alla messa a dimora di un oliveto super intensivo e di adibire l’altra metà, suddivisa in due lotti, alla coltivazione di specie orticole in avvicendamento, oltretutto a tecniche riferibili all’Agricoltura Conservativa (AC) e alla Produzione Integrata

IMPIANTO AGRIVOLTAICO “VEGLIE FEUDI”				
Codice Pratica: IWSXMX5	Nota integrazione Conferenza dei Servizi	Rev. 00	21.05.2026	Pagina 10 di 17
		(PI). Tale orientamento virtuoso contribuisce, come specificato nella Relazione agronomica, a cui si rimanda per ogni approfondimento e risultanza (rif. elaborato “IWSXMX5_RelazionePedoAgronomica”) “[...] <i>a preservare la fertilità agronomica e la sostanza organica del suolo, oltre a garantire la diversificazione dell’agroecosistema. L’AC si è dimostrata utile per il controllo e il miglioramento della qualità del suolo e della sua capacità di resilienza (Derpsch e Friedrich, 2009) e rappresenta un utile rimedio per i problemi legati al consumo di suolo dovuto all’erosione superficiale ad opera di vento ed acqua</i>”. Il progetto qui proposto, quindi, secondo quanto sancito dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8258, risulta perfettamente in linea con quanto <i>“ribadito dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i quali contemplano, nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 2.1 Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile, anche l’obiettivo di <u>incoraggiare lo sviluppo di impianti agrivoltaici, quali tecnologie in grado di affrontare in maniera coordinata le tematiche della produzione agricola sostenibile e quella della produzione energetica da fonti rinnovabili “al fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori) e migliorando al contempo le prestazioni climatiche-ambientali [...]</u>”.</i> <i>Nella prospettiva delineata dal PNRR, per favorire ulteriormente tale tipologia di impianti, con il Decreto Semplificazioni (d.l. n. 77 del 2021, art. 31) il Governo ha poi tracciato un percorso privilegiato per il rilascio delle autorizzazioni in favore di grandi impianti fotovoltaici, con la previsione di notevoli incentivi proprio per lo sviluppo di tale fonte rinnovabile.</i> <i>Nella medesima linea si inseriscono anche le delibere della Regione Puglia n. 400/2021 e n. 556/2022 anch’esse ispirate ad una chiara promozione degli impianti agrivoltaici, capaci di “integrare i due sistemi economici (agricoltura e fotovoltaico) in un unico sistema sostenibile fondato su energia pulita e rilancio dell’agricoltura locale” e di rappresentare “una soluzione fondamentale se vengono seguiti i seguenti principi:</i> - <i>produzione agricola e produzione di energia devono utilizzare gli stessi terreni;</i> - <i>la produzione agricola deve essere programmata considerando le economie di scala e disporre delle aree di dimensioni conseguenti;</i> - <i>andranno preferibilmente considerate eventuali attività di prima trasformazione che possano fornire valore aggiunto agli investimenti nel settore agricolo;</i> - <i>la nuova organizzazione della produzione agricola deve essere più efficiente e remunerativa della corrispondente produzione tradizionale;</i> - <i>la tecnologia per la produzione di energia elettrica dovrà essere, prevalentemente, quella fotovoltaica: la più flessibile e adattabile ai bisogni dell’agricoltura;</i> - <i>il fabbisogno di acqua delle nuove colture deve essere soddisfatto, prevalentemente, dalla raccolta, conservazione e distribuzione di acqua piovana e l’energia elettrica necessaria dovrà essere parte dell’energia prodotta dal fotovoltaico installato sullo stesso terreno.”</i> Seppur innegabile, quindi, che la transizione energetica stia portando con sé anche un ripensamento del sistema agricolo tradizionale in chiave moderna, per tutto quanto sopra esposto - a giudizio degli Scriventi - risulterebbe non condivisibile l’ipotesi per la quale la realizzazione del progetto inficerebbe “l’intero impianto normativo del PPTR” dal momento in cui tutti gli orientamenti promossi non confliggono con le logiche di progetto (e sarebbero, viceversa, orientate alla tutela del territorio dalla collocazione di impianti fotovoltaici a terra di tipo convenzionale). Del medesimo orientamento risulterebbe anche la recente giurisprudenza. Con sentenza del 12 febbraio 2022 n. 248/2022, per esempio, il Tar Puglia ha avuto modo di pronunciarsi su alcuni fondamentali aspetti legati all’impatto che un impianto agrivoltaico di nuova generazione ha sul territorio, considerandolo meno gravoso rispetto ad un tradizionale impianto fotovoltaico. Inoltre, il Giudice di prime cure ha riconosciuto l’inidoneità del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia con riferimento a queste		

IMPIANTO AGRIVOLTAICO “VEGLIE FEUDI”				
Codice Pratica: IWSXMX5	Nota integrazione Conferenza dei Servizi	Rev. 00	21.05.2026	Pagina 11 di 17
		nuove configurazioni impiantistiche, statuendo, in definitiva, la compatibilità dell’agrivoltaico con le esigenze agricole e pastorali del territorio. Infine, a giudizio degli Scriventi, risulterebbe ancor meno condivisibile l’affermazione secondo cui il progetto “Veglie Feudi”, unitamente agli ulteriori progetti autorizzati (tutti di tipo agrivoltaico), causerebbe una “pressione sui suoli agricoli” - frase, peraltro, attribuita da Codesto Ente a “impianti fotovoltaici” -, dal momento in cui un impianto agrivoltaico, quale quello qui presentato, “<i>non implica ulteriore consumazione di suolo, avendo come scopo quello di coordinare l’attività di produzione di energia e attività agricola</i>” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8029). ➤ <u>Mitigazione</u> Come ampiamente argomentato all’interno del Par. 7.8 “<i>Impatto / ricadute sulle componenti paesaggistiche</i>” dello Studio di Impatto Ambientale (cfr. elaborato “IWSXMX5_StudioFattibilitaAmbientale_02”), “[...] <i>l’impatto estetico di una qualunque opera può essere definito come il disturbo visivo del paesaggio percepito in conseguenza della realizzazione di elementi antropogenici, che per dimensione, stile, colore, complessità e difformità dal contesto generano una discontinuità con il paesaggio circostante (Pachaki, 2003³). Allo stesso modo, il grado di visibilità dell’opera e il numero dei recettori sensibili rappresentano l’altro elemento non trascurabile dell’entità d’impatto. [...] Indubbiamente, l’inserimento di un impianto fotovoltaico e relative opere connesse, nel contesto che lo accoglie, desta preoccupazioni legittimate dal cambiamento che tale intervento può comportare sulla percezione del paesaggio. In particolare, come sostenuto in un recente studio (Oudes e Stremke, 2021⁴), <u>un impianto viene giudicato nell’immediato anche in relazione alle nuove interazioni visive che genera, senza considerarne benefici e opportunità correlate, con una frequente risposta negativa, da parte della popolazione locale e - più in generale - dei fruitori del paesaggio, tale da divenire anche una tra le principali cause del rallentamento del processo verso la transizione energetica.</u>”</i> In riferimento al progetto “Veglie Feudi” sono stati, quindi, condotti degli specifici studi dei margini visivi - riportati all’interno degli elaborati “IWSXMX5_ElaboratoGrafico_03” e “IWSXMX5_ElaboratoGrafico_05” - al fine di i) identificare i recettori sensibili di prossimità e i principali luoghi di interesse collettivo, ii) individuare le potenziali ricadute percettive dai punti identificati in precedenza e, di conseguenza, iii) identificare opportune misure di inserimento ambientale atte a mitigarne l’impatto. Nello specifico, è stata prevista la piantumazione, lungo l’intero sviluppo del perimetro di impianto, di fasce vegetate con specie arboreo-arbustive autoctone tipiche della flora locale - per un totale di circa 1.700 piante - che contribuiranno a i) ridurre l’effetto percettivo, ii) aumentare la biodiversità e iii) tutelare gli elementi identitari del paesaggio. Inoltre, l’impiego di esemplari di acero campestre (<i>Acer campestre</i> L.), olmo campestre (<i>Ulmus minor</i> Mill.) e leccio (<i>Quercus ilex</i> L.), in grado di raggiungere altezze più elevate <u>permetterà di ottenere un maggiore mascheramento visivo delle strutture fotovoltaiche, le quali solo in alcuni momenti della giornata, nello specifico all’alba e al tramonto, completando gradualmente la rotazione da Est a Ovest, raggiungono l’altezza massima pari a 4,97 m</u> (corrispondente all’angolo di rotazione di ± 60°). Peraltro, la creazione di tali fasce mitigative permetterà di fornire una maggiore diversificazione ecologica in un territorio dove “<u><i>Le superfici pianeggianti, sempre sulle depressioni strutturali fra le serre, corrispondenti al territorio di molti dei grandi vini del Salento, nei comuni di Guagnano, Campi Salentina, Salice Salentino, ed in parte Veglie, Carmiano e Leverano, presentano valenza ecologica scarsa o nulla. Queste aree si presentano coltivate in intensivo a vigneti, oliveti e seminativi. La matrice agricola ha pochi e limitati elementi residui ed aree rifugio (siepi, muretti e filari).</i> Nessuna contiguità a biotopi e scarsi gli ecotoni. <i>In genere si rileva una forte pressione sull’agroecosistema che si presenta scarsamente complesso e diversificato</i>”, come riportato all’interno della Scheda d’Ambito 10 - Tavoliere Salentino del PPTR.</u>		

³ Pachaki, C. (2003). Agricultural landscape indicators: a suggested approach for the scenic value. In: Dramstad W, Sogge C, editors. Agric. impacts landscapes dev. indic. policy anal. OCDE, 2003. p. 240–250.

⁴ Oudes D., Stremke S. (2021) “Next generation solar power plants? A comparative analysis of frontrunner solar landscapes in Europe, in Renewable and Sustainable Energy Reviews”.

6. (CONCLUSIONI)

L’impianto proposto costituisce un’opera di rilevante trasformazione in contrasto col PPTR che richiede la conservazione dei paesaggi rurali caratterizzanti e gli elementi costitutivi, al fine di tutelarne l’integrità, limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole e impedire trasformazioni territoriali - quali nuovi impianti tecnologici e di produzione energetica - che alterino le relazioni funzionali, storiche, visive e simboliche delle figure territoriali. La previsione di realizzare un impianto agrovoltaico non considera opportunamente che l’impianto fotovoltaico, per quanto coesistente con l’attività agricola, rappresenta pur sempre un elemento estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR.

Il progetto determina una evidente alterazione dell’area interessata, trasformandola radicalmente da area agricola e naturale ad area infrastrutturata, impattando negativamente sul paesaggio del Tavoliere Salentino e della Terra dell’Arneo, un contesto sensibile in cui si conserva un ampio patrimonio edilizio storico e naturalistico.

Considerato che:

- l’analisi specifica dell’intervento rispetto alla localizzazione prescelta dimostra che il progetto non migliora la qualità ambientale del territorio, non aumenta la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale, non riqualifica o valorizza i paesaggi rurali storici, né la struttura estetico-percettiva dei paesaggi interessati; aggiunge ulteriori elementi detrattori che compromettono l’integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche dei luoghi;
- la verifica della natura agrovoltaica del progetto ha dimostrato che la superficie da adibire ad attività agricola è di poco superiore al 50% di quella utile e non vi è garanzia di continuità delle attività di coltivazione agricola, né che l’attività energetica sia a servizio dell’attività agricola.
- l’area vasta è sottoposta a fortissima pressione da parte di numerosissimi impianti FER; l’impatto cumulativo sancisce la definitiva mutazione in assetto industriale-tecnologico, rendendo del tutto inefficace ogni tentativo di mitigazione locale a fronte di una saturazione territoriale ormai insostenibile paesaggisticamente.

Si ritiene che il “Progetto integrato agrovoltaico avente potenza pari a 16.093,44 kWp e delle relative opere di connesse da realizzarsi nei comuni di Veglie e Nardò”, come descritto negli elaborati progettuali, determini un’integrale e irreversibile compromissione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti la definitiva negazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito ‘Tavoliere salentino.’

NOTA 12. In riferimento alla osservazione 6, si evidenzia come il progetto qui presentato trovi le sue radici in alcune delle principali sfide del 21° secolo. Da un lato il riscaldamento globale con l’esigenza di un rapido passaggio da fonti convenzionali non rinnovabili (come petrolio, gas e carbone), a un più efficiente e meno inquinante mix di energie rinnovabili (i.e. “transizione energetica”); dall’altra il progressivo aumento della popolazione mondiale, che oltre a portare con sé l’incremento di domanda di energia, comporta anche un aumento della domanda in termini di cibo e, quindi, di preservazione della capacità produttiva delle terre coltivabili. A questi due elementi, già di per sé strategici, il conflitto tra Russia e Ucraina - e le conseguenti sanzioni - hanno fatto emergere la necessità di una maggior indipendenza energetica nazionale (e in generale di tutta la UE) funzionale sia a una minor dipendenza da Paesi governati da politiche discutibili, sia a garantire la piena autonomia degli approvvigionamenti (anche in ottica di calmierazione dei prezzi). Non ultima, infine, la necessità di un rafforzamento del comparto agricolo che, attraverso logiche moderne, consenta un’ormai indispensabile cambio di passo in agricoltura.

In risposta a quanto rappresentato, il progetto “Veglie Feudi” intenderebbe contribuire al progressivo raggiungimento degli ambiziosi obiettivi sopra descritti, creando un ponte tra tradizione e innovazione, tra passato e futuro, tra locale e globale (che gli scriventi amano definire “glocale”) in cui le esigenze collettive d’insieme non entrano in competizione con le esigenze del territorio, ma divengono motore di opportunità e sviluppo sostenibile, equo e duraturo. Ecco, pertanto, come la sinergia tra modelli di agricoltura 4.0 e l’installazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione in prospettiva agrovoltaica, potrà garantire una serie di vantaggi a partire dalla concordanza di intenti tra produzione energetica e agricoltura, fino ai più concreti risultati pratici: dall’ottimizzazione dei trattamenti, alla produttività quali-quantitativa dei raccolti, sino all’incremento della redditività e alla creazione di posti di lavoro.

In tale ottica, seppur in linea di principio il connubio agro-energetico potrebbe apparire come incoerente con le direttive programmatiche del PPTR volte alla tutela delle invarianti strutturali della figura territoriale del “Tavoliere salentino”, nella realtà dei fatti si propone di contribuire attivamente alla sua tutela con una visione innovativa e di lungo periodo, in cui la componente energetica possa fungere da motore di sviluppo rurale che contribuisce alla crescita/stabilizzazione dei comparti a maggior fragilità; il tutto, peraltro, nel rispetto del vigente Piano Paesaggistico Regionale e con una filosofia progettuale guidata dal rispetto delle componenti e delle relazioni “*funzionali, storiche visive, culturali e simboliche ed ecologiche caratterizzanti la struttura delle figure territoriali [...]*” dell’ambito paesaggistico del Tavoliere Salentino e della stratificazione storica del paesaggio agrario esistente.

A tal proposito, inoltre, appare doveroso rilevare come la legge n. 241/1990 abbia equiordinato la tutela dell’ambiente e quella del paesaggio, quali interessi “sensibili”, entrambi di rilievo costituzionale. La tutela dell’ambiente “anche nell’interesse delle future generazioni” è stata inserita, al pari di quella del paesaggio, tra i “Principi fondamentali” dell’ordinamento italiano (attribuendo un confronto paritario, nel merito, dei due interessi – quello paesaggistico e quello ambientale – senza il riconoscimento di alcun carattere di supremazia ad uno di essi). Tale intervento normativo ha fornito adeguata dignità costituzionale alla duplice dimensione della nozione di ambiente venutasi a delineare negli ultimi tempi, anche per il rapido diffondersi dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili: alla nozione di "ambiente-protezione" si è affiancata quella di "ambiente-produzione". È evidente, infatti, che le fonti rinnovabili siano tratte dall’ambiente per la tutela del medesimo.

Entrando nel merito puntuale delle osservazioni sollevate si rileva che il nuovo parco non intende imporsi come ambito tecnologico estraneo al contesto, bensì a inserirsi senza forzature (e interferenze significative), rispetto alla stratificazione storica del paesaggio agrario esistente e nello specifico rispetto **i)** alla vocazione prettamente agricola del territorio (e alle coltivazioni tipiche locali), **ii)** all’identità di lunga durata del paesaggio (sistema di valori paesaggistici e culturali), **iii)** alla vegetazione autoctona.

In particolare, si rileva che nel rispetto della vocazione prettamente agricola del territorio, il progetto agronomico, in continuità con l’indirizzo produttivo preesistente, prevede il mantenimento/miglioramento delle attività agricole, attraverso un piano di gestione agronomica - orientato ai principi dell’agricoltura conservativa e con tecniche riferibili alla produzione integrata -, finalizzato a i) incrementare la biodiversità, ii) garantire maggiore equilibrio dei fabbisogni idrici nel tempo, iii) valorizzare il paesaggio agrario, iv) tutelare il suolo dall’erosione, v) migliorare progressivamente la fertilità e la quantità di carbonio organico del terreno e vi) assicurare, a parità di condizioni, una resa maggiore, come meglio approfondito nella Relazione agronomica (cfr. elaborato “IWSXMX5_RelazionePedoAgronomica”). Il piano colturale, in linea con le coltivazioni tipiche locali, prevede la

	rotazione colturale di specie erbacee annuali, alternando la coltivazione di graminacee da granella a ciclo autunno-vernino (per l’alimentazione umana), a leguminose da foraggio. In riferimento, invece, ai c.d. “segni territoriali di lunga durata”, si evidenzia che le invarianti strutturali, rappresentative dell’identità di lunga durata del <u>paesaggio</u> della Figura Territoriale “Terra dell'Arneo” sono state analizzate nello specifico Capitolo 8 “Valutazione degli impatti cumulativi con altri progetti” all’interno dello Studio di Impatto Ambientale (cfr. elaborato “IWSXMX5_StudioFattibilitaAmbientale_02”), al fine di verificare da un lato la compatibilità del progetto, rispetto alle invarianti riscontrate entro un intorno significato dell’area di impianto (e.g. sistema delle forme carsiche, sistema agroambientale, sistema delle masserie e sistema binario torre di difesa costiera/castello - masseria fortificata dell’entroterra), dall’altro gli impatti cumulativi potenzialmente generabili dall’inserimento del nuovo impianto, unitamente agli impianti per la produzione di energia da FER, già esistenti in zona (autorizzati o in autorizzazione). Dalle analisi effettuate sono emersi impatti cumulativi nulli/trascurabili, in ragione delle attenzioni progettuali adottate, come meglio espresso nell’elaborato sopra menzionato. Per quanto concerne la <u>vegetazione autoctona</u>, come approfondito nel Par 7.7 dello SIA (cfr. elaborato “IWSXMX5_StudioFattibilitaAmbientale_02”), la componente vegetazionale spontanea, presente all’interno di superfici agricole produttive (di cui è il caso), è certamente ridotta ai minimi termini e rappresentata da individui (talvolta anche specie invasive) di limitato/scarso valore ecologico, oltretutto con scarse prospettive di durata, in conseguenza delle sistematiche lavorazioni/utilizzazioni agrarie e/o utilizzazioni, consolidate nell’area, che hanno portato a una inevitabile semplificazione dell’ecosistema. Inoltre, le soluzioni agro-ambientali proposte (progetto agronomico e mitigazioni ambientali) consentiranno di innescare interessanti forme di valorizzazione e miglioramento ambientale a beneficio della componente sia agricola (cfr. elaborato “IWSXMX5_RelazionePedoAgronomica”), sia vegetazionale, anche a vantaggio della variabilità floristica e faunistica locale, come meglio descritto nelle misure di mitigazione/inserimento ambientale adottate (cfr. elaborato “IWSXMX5_ElaboratoGrafico_03”). Al fine di valutare interferenze rispetto alla <u>percezione visiva della struttura paesaggistica</u> è stata svolta un’indagine di tipo vedutistico a scala sovralocale e locale, svolta attraverso l’elaborazione di specifiche mappe della visibilità del sito, dai principali luoghi di pregio (i.e. beni culturali, segnalazioni architettoniche, etc.) individuati nell’intorno del sito di impianto (cfr. elaborati “IWSXMX5_ElaboratoGrafico_02”) e, in considerazione della morfologia dell’area vasta, della presenza di elementi detrattori della visibilità o barriere visive di carattere sia antropico sia naturale (i.e. fabbricati, oliveti, formazioni arboreo-arbustive, morfologia del terreno, etc.) e della distanza geografico-visiva, la visibilità del sito di progetto risulta per lo più nulla o trascurabile dai punti analizzati. Inoltre, si precisa che è stata prevista la piantumazione di fasce vegetate lungo la totalità del perimetro di impianto (cfr. elaborato “IWSXMX5_ElaboratoGrafico_03”) - con funzione di filtro visivo -, che consentirà una significativa attenuazione dell’impatto percettivo generato dall’opera.
--	--

Comune di Nardò prot. n. 0010431 del 23/02/2026

RICHIESTE ENTE	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
1. “[...] In definitiva, si ritiene, per quanto di competenza e sotto il profilo urbanistico, non accoglibile la proposta progettuale, poiché, come già sopra menzionato, la stessa appare in contrasto con la finalità del “mantenimento ed allo sviluppo delle attività e produzione agricola (...) o, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo o che alterino l’equilibrio ecologico”. Inoltre, si ribadisce che interventi non programmati nella fase attuale rischierebbero di compromettere e precludere ogni attività di pianificazione del territorio.”	NOTA 13. Come correttamente riportato da Codesto Spettabile Ente nel proprio parere di competenza, “[...] <i>l’opera progettuale ricade nel Comune di Nardò solo per le opere di connessione</i>”. A tal riguardo, appare utile riportare alcuni estratti dello Studio di Impatto Ambientale circa tali opere di connessione: <i>“Si evidenzia che l’impianto in oggetto sarà connesso alla rete a 150 kV “C.P. S. Pancrazio Salentino - C.P. Porto Cesareo” di Terna, tramite la realizzazione di una nuova Cabina Primaria AT/MT “Torre Lapillo” 150/20 kV, nel seguito abbreviata in “CP” (STMG di e-distribuzione, codice di rintracciabilità 346756406). La nuova CP, come indicato nella relativa STMG (codice pratica 202101899 inviata da Terna a e-distribuzione), verrà collegata in doppia antenna su una nuova SE di smistamento a 150 kV, anch’essa denominata “Torre Lapillo”, da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV “CP S. Pancrazio Salentino - CP Porto Cesareo”, previa realizzazione:</i> <i>a. dei raccordi di entra-esce della C.P. Ruggianello alla linea RTN a 150 kV “Manduria - Monteruga” (opere in corso di realizzazione da parte di Terna);</i> <i>b. del collegamento a 150 kV tra la C.P. Ruggianello e la S.E. RTN a 380/150 kV di Erchie (opere ultimate a cura di e-distribuzione).</i> <i>Trattandosi di opere comuni con altri produttori, la procedura di validazione delle opere di rete è stata avviata dalla Società Flynis PV 47 S.r.l., titolare della presente iniziativa e capofila per la progettazione (per conto di e-distribuzione), limitatamente alle opere di seguito descritte:</i> <i>- realizzazione della nuova CP “Torre Lapillo” 150/20 kV e raccordi in doppia antenna su nuova SE di smistamento “Torre Lapillo” a 150 kV.</i> <i>- realizzazione della nuova SE di smistamento “Torre Lapillo” a 150 kV e relativi raccordi in entra-esce alla linea RTN a 150 kV “C.P. S. Pancrazio Salentino - C.P. Porto Cesareo”.</i> [...] <i>In riferimento ai criteri seguiti per la scelta localizzativa delle Opere di Rete, si precisa che il Gestore di rete, nell’ambito della pianificazione alla base dell’implementazione della RTN “[...] fatta salva la necessità di individuare una soluzione che permetta il regolare esercizio e la manutenzione della rete, ricerca le soluzioni progettuali che minimizzino l’occupazione di suolo, l’interferenza con zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico, con aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico, e gli asservimenti sulle proprietà interessate. La progettazione di Terna include:</i> <i>• lo studio di piani di cantierizzazione mirati all’utilizzo di viabilità o piste esistenti per ridurre al minimo l’apertura di nuove piste, soprattutto in aree boscate o tutelate;</i> <i>• la valutazione delle problematiche legate al taglio della vegetazione, adottando metodologie e strumenti atti a ridurre al minimo l’impatto sulla biodiversità, quali l’ottimizzazione dell’altezza dei sostegni e della loro localizzazione [...]”⁵.</i> <i>Fatta questa doverosa premessa, si precisa che il lotto identificato per la realizzazione delle opere in progetto è stato sottoposto alle ordinarie procedure TERNA di “pre-fattibilità”, condivisa e approvata dal Gestore di Rete stesso (rif. Codice Pratica: 202101899 – Comune di NARDO’ (LE) – Approvazione alla prefattibilità⁶), funzionale all’identificazione - tra diverse ipotesi e nel rispetto della tutela del territorio - di un sito considerabile strategico per l’implementazione della rete elettrica nazionale in ragione del crescente incremento del fabbisogno di energia elettrica e del conseguente aumento delle richieste di connessione.</i> <i>In particolare, ai fini dell’identificazione del sito, sono state elaborate e presentate 3 ipotesi localizzative al Gestore di Rete che, in seguito a opportune valutazioni, ha selezionato la più idonea, in relazione a diversi parametri (e.g. presenza</i>

⁵ <https://www.terna.it/it/sostenibilita/ambiente/linee-elettriche-territorio>

⁶ Allegato a Comunicazione di e-distribuzione (codice Rintracciabilità 346756406) “Trasmissione riscontro prefattibilità TERNA in merito alle opere RTN previste per la connessione alla rete MT di e-distribuzione del lotto di impianti di produzione da fonte Solare con potenza nominale di 14190 kW sito in Frazione Monteruga, snc Veglie (LE)”.

di vincoli, interferenze, orografia del terreno, accessibilità dell’area, vicinanza a infrastrutture elettriche preesistenti, ecc.), come dettagliato nella tabella di confronto di seguito riportata.

VERIFICA	IPOTESI “1”	IPOTESI “2”	IPOTESI “3”
Comuni di competenza	Nardò (LE)	Nardò (LE)	Nardò (LE)
Rete Natura 2000	Nessuna interferenza (D=1,7 km da produrre VINCA)	Nessuna interferenza (D=1,7 km da produrre VINCA)	Nessuna interferenza (D=1,7 km da produrre VINCA)
CONSISTENZA	Consistenza conforme a quanto richiesto con modifiche da effettuare		
Strumenti urbanistici	Zona agricola E1	Zona agricola E1	Zona agricola E1
Vincoli Paesaggistici	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza
PAI	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza
PGRA	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza
Vincolo idrogeologico	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza
Settori aeroportuali	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza
Infrastrutture esistenti	Nessuna interferenza con impianti FER visibili o conosciuti. RACCORDI: interferenza con linea MT esistente e Linea RTN 380 kV “ERCHIE-GALATINA”	Nessuna interferenza con impianti FER visibili o conosciuti. RACCORDI: interferenza con linea MT esistente e Linea RTN 380 kV “ERCHIE-GALATINA” – 90 m circa dalle abitazioni esistenti	Nessuna interferenza con impianti FER visibili o conosciuti. RACCORDI: interferenza con linea MT esistente e Linea RTN 380 kV “ERCHIE-GALATINA”
UNMIG	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza
SIN e SIR	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza
Aree percorse da incendio	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza
Layout elettromeccanico	Sostanzialmente conforme, con alcune modifiche da apportare in fase di PTO	Sostanzialmente conforme, con alcune modifiche da apportare in fase di PTO	Sostanzialmente conforme, con alcune modifiche da apportare in fase di PTO
Accessibilità	Viabilità SE esistente da adeguare per circa 150m. Area posta a breve distanza S.P. 110.	Viabilità SE esistente da adeguare per circa 70m. Area posta a breve distanza S.P. 110.	Viabilità SE esistente da non adeguare. Area posta a breve distanza S.P. 110.
Orografia	Dislivello massimo da rilievo topografico presentato 4 m circa	Dislivello massimo da rilievo topografico presentato 2 m circa	Dislivello massimo da rilievo topografico presentato 1 m circa. Area sottoposta alla quota stradale di circa 2 m.
Raccordi	Aerei – lunghezza circa 1350 m - Nessuna interferenza vincolistica - Attraversamento Linea MT e linea RTN 380 kV - Tracciato da sviluppare in fase di PTO	Aerei – lunghezza circa 1650 m - Nessuna interferenza vincolistica - Attraversamento Linea MT e linea RTN 380 kV - Tracciato da sviluppare in fase di PTO	Aerei – lunghezza circa 1900 m - Nessuna interferenza vincolistica - Attraversamento Linea MT e linea RTN 380 kV - Possibile vicinanza con abitazioni per il tratto in uscita dalla nuova SE - Tracciato da sviluppare in fase di PTO

Figura 2. Tabella riepilogativa di confronto tra le 3 ipotesi localizzative della SE “Torre Lapillo” sottoposte al Gestore di Rete Terna (rif. Approvazione alla prefattibilità (Codice pratica 202101899 - Terna) relativa alla “Richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova Cabina Primaria (CP) denominata “CP TORRE LAPILLO”, per una potenza in immissione di 33 MW e in prelievo di 1 MW”).

Entrando nel merito dell’analisi, come espresso nelle Conclusioni del documento “Approvazione alla prefattibilità” allegata alla pratica di “Trasmissione riscontro positivo prefattibilità TERN A in merito alle opere RTN previste per la connessione alla rete MT di e-distribuzione del lotto di impianti di produzione da fonte Solare con potenza nominale di 14190 kW sito in Frazione Monteruga, snc Veglie (LE)” (codice pratica n. 202101899 – e-distribuzione), l’**Ipotesi 1 è stata selezionata in ragione dei seguenti aspetti** “[...]”

- l’area di stazione non interferisce con aree sottoposte a vincolo paesaggistico, PAI o PGRA;
- i raccordi non interferiscono con aree sottoposte a vincolo paesaggistico, PAI o PGRA;
- area predisposta a circa 5 km dalla viabilità della S.P. 110 con circa 150 m di viabilità esistente da adeguare al passaggio di mezzi pesanti;
- il dislivello massimo del terreno è di 4 m ca, da quanto riportato nel rilievo predisposto nel progetto;
- omissis [...]”.

IMPIANTO AGRIVOLTAICO “VEGLIE FEUDI”				
Codice Pratica: IWSXMX5	Nota integrazione Conferenza dei Servizi	Rev. 00	21.05.2026	Pagina 16 di 17
		<i>Al netto di quanto sopra, appare quindi il caso rilevare, che le opere di cui sopra si configurano come “impianti di rete RTN” comuni e funzionali alla connessione alla rete elettrica nazionale di altri impianti di generazione elettrica da FER, oltre all’impianto in oggetto, nonché necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa di livello europeo (e.g. Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (e.g. D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003), per far fronte alla crisi energetica e climatica, attraverso la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Inoltre, come stabilito dall’Art. 12 comma 1 del D.lgs. 387/2003, “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti [...]”.</i> <i>In conclusione, si precisa che e-Distribuzione (con lettera prot. n. ED-21-05-2024-P6507364 del 21/05/2024), ha trasmesso alla Società Flynis pv 47 il riscontro positivo del Gestore di Rete Terna sulla documentazione di prefattibilità predisposta per l’individuazione della posizione delle nuove opere RTN previste.”</i>		

Terna Prot. N.6445 del 05-02-2026

RICHIESTE ENTE	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
1. “[...] Per suddetti interventi, non previsti da Piano di Sviluppo Terna, rappresentiamo la necessità di ottenere il rilascio del parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete (Benestare), che dovrà essere acquisito nell’ambito della Conferenza dei Servizi di cui alla legge n. 241/90.”	NOTA 14. In riferimento alla <u>osservazione 1</u>, si informa che in data 18/05/2026 è stato trasmesso a E-distribuzione, il pacchetto documentale completo, comprensivo degli elaborati grafici, degli strati informativi e del piano particellare inerenti la parte di connessione, incluse cabina/stazione UTR e relativi raccordi, in risposta a una richiesta di integrazioni formulata da TERNA. La Società proponente è pertanto in attesa del rilascio del benestare da parte di TERNA e si impegna a trasmetterlo all'Autorità procedente non appena disponibile.